

## CAPITOLO 17

# Sicurezza urbana e legalità

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. Concetto di “Sicurezza Urbana”. – 3. La sicurezza urbana dal decreto Minniti al D.L. 24 febbraio 2026, n. 23. – 4. Le ordinanze del Sindaco. – 5. I regolamenti di Polizia urbana. – 6. Osservatorio sulle periferie: 6.1 Osservatori volontari (le ronde); 6.2 Controllo di vicinato. – 7. Ordine di allontanamento e il divieto di accesso a specifiche aree urbane: 7.1 D.A.C.Ur. previsto dall’art. 13 D.L. 20 febbraio 2017, n. 14; 7.2 D.A.C.Ur. previsto dall’art. 13bis D.L. 20 febbraio 2017, n. 14. – 8. Evoluzione normativa e disciplina dei sistemi di videosorveglianza: 8.1 Implementazione dei sistemi di videosorveglianza urbana: quadro normativo e adempimenti procedurali; 8.2 Regole di installazione in contesti lavorativi, privati e scolastici; 8.3 Regime sanzionatorio e architettura della responsabilità (*accountability*).

### 1. Introduzione

Il tema della sicurezza urbana inizia a svilupparsi in Italia solo nella prima metà degli anni Novanta, periodo in cui, il diffondersi della percezione “di insicurezza” dovuta al dilagare dei fenomeni di microcriminalità cittadina, spinge i residenti in città di medie e grandi dimensioni, a rivolgersi ai Sindaci, quali diretti interlocutori istituzionali, chiedendo interventi e risposte ad impatto immediato per la soluzione del problema.

La costante crescita di aspettative nei confronti delle Amministrazioni Locali ed in particolare dei Sindaci, ha condotto gli stessi alla necessità di rivendicare un ruolo più diretto nel governo della sicurezza delle città, chiedendo in particolare di poter discutere e concorrere a definire le strategie d’intervento, coordinando interventi e risorse con i diversi livelli istituzionali preposti al controllo dell’ordine pubblico, in modo da poter rappresentare adeguatamente i bisogni e le domande delle comunità locali ai tavoli del Governo.

Nel 1998 prende quindi avvio la stagione dei **Protocolli d’Intesa**, vale a dire, documenti che sanciscono un accordo bilaterale o plurilaterale fra due o più parti, in cui si esprime convergenza di interessi fra le parti ed una prestabilita e condivisa linea d’azione.

Il primo Protocollo fu sottoscritto tra il Comune e la Prefettura di Modena (firmato il 2 febbraio 1998), alla presenza del Ministro dell'Interno.

L'esperienza dei protocolli **tra città e Prefettura** favorisce l'introduzione, di importanti innovazioni normative finalizzate alla creazione delle basi giuridiche per la cooperazione tra i diversi enti istituzionali per il governo della sicurezza urbana.

In tale contesto si delinea un graduale mutamento nel concetto di sicurezza ed accanto al tradizionale modello di **sicurezza pubblica**, si afferma quello della **sicurezza urbana**, quale modello di governance trasversale, integrato tra i diversi livelli di governo.

Da un raffronto appare inoltre evidente che mentre la *sicurezza pubblica* ha come suoi obiettivi l'incolumità delle persone e la tutela della proprietà, la *sicurezza urbana* mira a migliorare la qualità della vita e il pieno godimento dello spazio urbano.

## 2. Il concetto di "Sicurezza Urbana"

Il concetto di sicurezza urbana, introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 con la modifica del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) riferito ai poteri di ordinanza del Sindaco consente di adottare, *"con atto motivato"* e *"nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento"*, *"provvedimenti, anche contingibili e urgenti [...] al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana"*.

Il successivo decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008 definisce la **sicurezza urbana** (art. 1, comma 1) *"un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*. Il decreto, di fatto, delimita e sostanzia l'ambito di intervento del potere dell'ordinanza attribuendo al Sindaco il potere di intervenire per prevenire e contrastare:

- le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali spaccio, prostituzione, accattonaggio con minori, abuso di alcool;
- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali danneggiamento del patrimonio pubblico e privato;
- l'incuria, l'occupazione abusiva di immobili;
- intralci alla pubblica viabilità, ecc.

Con la sentenza della *Corte cost. 115/2011*, viene pronunciata l'**incostituzionalità** del comma 4 dell'art. 54 del TUEL e viene eliminato l'avver-

bio *"anche"* che determina l'eliminazione dall'ordinamento giuridico della possibilità di adottare ordinanze non contingibili ed urgenti. Per quanto concerne gli effetti sui provvedimenti adottati dai Sindaci, essi dovranno essere, oltre che limitati temporalmente, adeguatamente motivati in ordine:

- all'urgenza;
- al vincolo finalistico generale;
- all'ambito di applicazione stabilito ai sensi del comma 4bis dell'art. 54.

Sul piano procedurale, l'art. 54, comma 4, innova anche in ordine ai modi di esercizio del potere sindacale, stabilendo infatti che *"i provvedimenti [...] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*. Tale previsione rimarca da un lato il permanere della funzione sindacale nell'ambito della sfera strettamente statale, così come il permanere della sicurezza urbana quale materia statale, e dall'altro l'esigenza di un raccordo con il Prefetto. A tal fine viene previsto un obbligo di comunicazione dell'ordinanza al Prefetto, inserendosi il provvedimento nel complesso sistema dell'ordine pubblico provinciale. Tale obbligo di informazione preventiva risulta finalizzato esclusivamente alla predisposizione delle misure necessarie e alla valutazione di compatibilità con le altre misure già esistenti e con le risorse utilizzabili, quindi alla regolazione della fase successiva all'adozione del provvedimento, fase rientrante nella competenza attribuita al Prefetto. Come, peraltro, conferma il comma 5 dell'art. 54 nella parte in cui prevede che, qualora i provvedimenti comportino conseguenze, il Prefetto indice un'apposita conferenza. Pertanto, dalla regola della preventiva comunicazione non dovrebbe discendere in capo all'organo prefettizio alcun potere di controllo, di sindacato preventivo o alcun potere autorizzatorio, essendo i provvedimenti ex art. 54 nella esclusiva sfera di responsabilità del Sindaco. Si può comunque ritenere che, in seguito all'invio del provvedimento in via preventiva al Prefetto prima della pubblicazione, possano trovare applicazione i principi e le regole di leale cooperazione fra le istituzioni, essendo sempre esclusa la necessità di assenso formale da parte dell'organo prefettizio ovvero alcuna forma di sindacato nel merito. Ciò peraltro risulta dal dato oggettivo secondo cui la necessità di provvedere con urgenza esclude autorizzazioni da parte di altri soggetti pubblici.

A partire dal 2017 il legislatore emana una serie di provvedimenti, denominati **"Decreti sicurezza"**, che incidono profondamente sulla materia.

Tali provvedimenti **definiscono la sicurezza urbana** quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, inserendoli anche nei patti con gli enti locali ed intervenendo, poi, sull'apparato sanzionatorio di natura amministrativa con norme di contrasto ai fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città.

Più precisamente, la **sicurezza urbana** identifica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale (mentre la **sicurezza pubblica** ha come suoi obiettivi l'incolumità delle persone e la tutela della proprietà).

**Per ordine pubblico si intende** quell'insieme di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico riguardanti i principi etici e politici nonché di leggi la cui osservanza ed attuazione è ritenuta indispensabile per l'esistenza di tale ordinamento. Con le innovazioni legislative introdotte, il concetto di sicurezza urbana viene utilizzato non solo con riferimento al potere di ordinanza del Sindaco, ma si trasforma in una categoria generale non più oggetto di interventi connotati dalla presenza dei requisiti della urgenza e della contingibilità. In tale ottica va inquadrato il richiamo, operato dall'inserimento del comma 7ter all'art. 50 del TUEL, il quale invita i Comuni ad inserire i provvedimenti finalizzati al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nei regolamenti di Polizia urbana, da adottarsi ai sensi dell'art. 7 del TUEL stesso.

### **3. La sicurezza urbana dal decreto Minniti alla L. 24 aprile 2026, n. 54**

Nell'arco dell'ultimo decennio, la materia della sicurezza urbana è stata oggetto di svariati interventi legislativi, la maggior parte dei quali, introdotti attraverso provvedimenti normativi di urgenza.

Si tratta di un articolato pacchetto di misure, il cui obiettivo è potenziare l'intervento degli enti territoriali e delle forze di polizia nella lotta al degrado delle aree urbane.

A seguito, sono illustrate le più rilevanti novità introdotte dai principali provvedimenti legislativi:

1) D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48 (Decreto Minniti):

- **Sicurezza integrata e sicurezza urbana**

Il provvedimento individua due piani di intervento: quello della sicurezza integrata e quello della sicurezza urbana che trovano la loro definizione negli artt. 1 e 4.

L'art. 1 precisa, che la **sicurezza integrata** è intesa come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato e dalle Autonomie regionali e locali per concorrere, nell'ambito delle rispettive prerogative, all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità locali.

L'art. 4 definisce la **sicurezza urbana** come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro dell'ambiente urbano, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione di aree e siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione, la promozione della cultura della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione e convivenza civile, alla cui tutela concorrono Stato, Regioni ed Enti Locali, ciascuno nel rispetto delle specifiche competenze.

- **Gli strumenti di attuazione delle politiche di sicurezza integrata e di sicurezza urbana**

Si tratta di interessi pubblici che, sebbene distinti, sono fortemente interconnessi tra di loro.

In merito alla **sicurezza integrata** il decreto prevede che le norme di principio siano declinate da "*linee generali*", adottate con un accordo concluso, su proposta del Ministro dell'Interno, in sede di Conferenza Unificata e destinate, tra l'altro, a regolare la cooperazione tra Forze di polizia e Polizie locali nei settori dello scambio informativo, dell'interconnessione delle sale operative, dell'aggiornamento professionale (art. 2).

Lo strumento di attuazione sul territorio dei progetti di **sicurezza urbana** è rappresentato dagli appositi patti stipulati tra il Prefetto e il Sindaco, i cui obiettivi sono individuati nella prevenzione della criminalità diffusa e predatoria, nella promozione e tutela della legalità, nella prevenzione del libero utilizzo degli spazi pubblici, nella promozione del decoro urbano, nonché nell'inclusione e protezione sociale (art. 5, comma 2).

Lo stesso art. 5, al comma 1, precisa che queste intese collaborative si muovono in coerenza con le previsioni recate dalle "*linee generali*" sulla sicurezza integrata e dalle "*linee guida*" sulla sicurezza urbana.

- **Il Comitato metropolitano**

L'art. 6 del decreto indica il "Comitato metropolitano", come organo deputato a sviluppare l'analisi delle questioni riguardanti la sicurezza urbana nel territorio delle città metropolitane.

La presidenza del Comitato metropolitano viene affidata congiuntamente al Prefetto e al Sindaco metropolitano, mentre i membri di

diritto sono individuati nel Sindaco del comune capoluogo, quando non coincidente con quello metropolitano, nonché nei primi cittadini di volta in volta interessati in ragione delle tematiche da affrontare. Lo stesso art. 6 contempla, inoltre, una clausola che consente la partecipazione alle sedute del Comitato di "soggetti pubblici o privati", capaci di fornire apporti conoscitivi o di analisi relativamente all'ambito territoriale oggetto di esame e precisa che restano ferme le attribuzioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica stabilite dall'art. 20 della L. 1° aprile 1981, n. 121.

- **Nuovi poteri del Sindaco**

Il decreto prevede un ampliamento dei poteri del primo cittadino, con importanti modifiche al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero:

- a) il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze dirette a superare **situazioni di grave incuria o degrado del territorio** o di **pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana**;
- b) in merito alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, in determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone ed anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, il sindaco può disporre con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo, comunque, non superiore a 60 giorni, **limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**;
- c) il Sindaco può adottare **ordinanze contingibili e urgenti**, quale ufficiale del Governo, ex art. 54 T.U. Enti locali, dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo **spaccio di stupefacenti**, lo **sfruttamento della prostituzione**, l'**accattonaggio** con impiego di minori e disabili, o fenomeni di abusivismo, quale l'**illecita occupazione di spazi pubblici**, o di **violenza**, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

Nei confronti dei trasgressori dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi a rischio sicurezza, così come individuati dagli organi preposti, oppure degli spazi pubblici con onere civico di tutela (aree interne alle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime, di trasporto pubblico, nonché plessi scolastici, universitari, musei, parchi e aree verdi e/o archeologiche), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 a 300 euro.

2) D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 11 dicembre 2018, n. 132 (Decreto Salvini):

- prevede sanzioni per l'inottemperanza al provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane (art. 21ter), il cui ambito di applicazione viene esteso ai presidi sanitari, fiere, mercati, aree di pubblici spettacoli, locali pubblici e pubblici esercizi (art. 21);
- inserimento nel codice penale dell'art. 669bis, relativo all'**esercizio molesto dell'accattonaggio**, che viene punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 (art. 21quater);
- modifica della fattispecie di **impiego di minori nell'accattonaggio** sanzionando anche la condotta dell'organizzazione dell'altrui accattonaggio (art. 21quinquies);
- introduce la punibilità a titolo di illecito penale sia del **blocco stradale** che dell'ostruzione o ingombro di strade ferrate (art. 23);
- disciplina l'esercizio abusivo dell'attività di **parcheggiatore** o guardiamacchine, in particolare sanzionando non più "l'esercizio abusivo" dell'attività di parcheggiatore, ma "l'esercizio senza autorizzazione" di tale attività ed intervenendo sulle ipotesi aggravate (art. 21sexies);
- contempla la sottoscrizione di **accordi** tra Prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentative dei **pubblici esercenti** per prevenire illegalità o pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 21bis);
- disciplina le ordinanze di ordinaria amministrazione del sindaco in materia di orari di vendita e di somministrazione di **bevande alcoliche**, il cui ambito di applicazione è esteso anche agli alimenti; analogo ampliamento riguarda l'ambito territoriale delle ordinanze che potranno riguardare aree cittadine interessate da fenomeni di aggregazione notturna, introducendo sanzioni nel caso di inosservanza (art. 35ter);
- consente l'incremento delle risorse per l'installazione di **sistemi di videosorveglianza** da parte dei comuni (arti. 35quinquies).

3) D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173 (Decreto Lamorgese):

- introduce norme che rafforzano i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, implementando le misure del **divieto di ingresso nei pubblici esercizi** e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze.

Per l'effetto, si rafforza il cosiddetto "D.A.SPO. urbano", rendendo possibile per il Questore l'applicazione del **divieto di accesso nei**

**locali pubblici** pure verso i soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi 3 anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, si interviene sul trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto, prevedendo la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

- inserisce misure di contrasto al fenomeno dello **spaccio di stupefacenti** attraverso siti *web*, così estendendo il meccanismo dell'oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.

4) D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80. Il pacchetto sicurezza varato nel 2025 è un provvedimento ampio che interviene su vari fronti: contrasto al terrorismo, tutela delle forze dell'ordine, sicurezza urbana, lotta alla criminalità organizzata e gestione dell'ordine pubblico.

Il decreto legge, che ha subito modifiche e integrazioni durante il processo di conversione in legge, tocca vari aspetti, tra cui:

- **sicurezza urbana**: introduzione di nuove fattispecie di reato e aggravanti, con particolare attenzione alle rivolte in carcere e ai centri per immigrati irregolari;
- **tutela delle forze dell'ordine**: disposizioni per la tutela del personale in servizio;
- **contrasto alla criminalità organizzata**: misure per contrastare la criminalità organizzata e garantire l'ordine pubblico;
- **gestione dell'ordine pubblico**: interventi per migliorare la gestione dell'ordine pubblico;
- **occupazione abusiva di immobili**: norme per contrastare l'occupazione abusiva di immobili e introdurre procedure d'urgenza per il rilascio.

Si compone di 38 articoli, che di seguito analizzeremo in modo sintetico:

- **art. 1**. Modifica il codice penale introducendo nuove fattispecie di reato in materia di detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo e di divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di delitti contro la personalità dello Stato;
- **art. 2**. Modifica l'art. 17 del D.L. 113/2018, in materia di prescrizioni penali in caso di violazioni delle norme per il noleggio di autoveicoli per la finalità di prevenzione del terrorismo;

- **art. 3.** Reca alcune modifiche al codice antimafia in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità, da parte del Prefetto, dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni, qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia;
- **art. 4.** Interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica, la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari, ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal Questore;
- **art. 5.** Reca disposizioni in materia di condizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, con particolare riferimento all'esclusione dai benefici dei parenti o affini entro il quarto grado, di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale;
- **art. 6.** Introduce alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio delle identità di copertura;
- **art. 7.** Da un lato, reca disposizioni in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e dall'altro, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- **art. 8.** Modifica la definizione di "articolo pirotecnico", contenuta nel D.Lgs. 123/2015. Con tale modifica, l'ordinamento interno viene adeguato alla nuova definizione unionale di art. pirotecnico, introdotta nell'anno 2021. Secondo tale nuova definizione, gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo;
- **art. 9.** Interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 (art. 10bis, L. 5 febbraio 1992, n. 91), stabilendo che non si possa procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra.

Al contempo, il termine per poter adottare il provvedimento di revoca viene esteso da tre a dieci anni, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;

- **art. 10.** Prevede norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (o delle relative pertinenze) e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso;
- **art. 11.** Oltre ad introdurre una nuova circostanza aggravante comune, reca ulteriori modifiche al Codice penale, volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane;
- **art. 12.** Modifica il comma 3 dell'art. 635 c.p. al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento, in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia;
- **art. 13.** Reca disposizioni finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane (DACUR, c.d. D.A.SPO. urbano). Viene inoltre introdotta, l'osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio, commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore condizione al rispetto della quale, può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. La disposizione estende infine l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza, differita anche al reato di cui all'art. 583quater c.p.;
- **art. 14.** Prevede che sia punito a titolo di illecito penale, in luogo dell'illecito amministrativo attualmente previsto, il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite;
- **art. 15.** Il comma 1, modifica gli artt. 146 e 147 c.p. rendendo facoltativo e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Il comma 2, prevede che il Governo presenti alle Camere una relazione annuale sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni;

- **art. 16.** Introduce modifiche all'art. 600octies del codice penale, relativo al reato di impiego di minori nell'accattonaggio;
- **art. 17.** Estende l'assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana;
- **art. 18.** Apporta modifiche alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, di cui alla L. 2 dicembre 2016, n. 242;
- **art. 19.** Reca una serie di modifiche al codice penale. In particolare, con riferimento ai delitti di "violenza o minaccia a un pubblico ufficiale" (art. 336 c.p.) e di "resistenza a un pubblico ufficiale" (art. 337 c.p.), viene introdotta una circostanza aggravante se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Inoltre, viene introdotta un'ulteriore circostanza aggravante all'art. 339 c.p., qualora i delitti di "violenza o minaccia a un pubblico ufficiale" (art. 336 c.p.), di "resistenza a pubblico ufficiale" (art. 337 c.p.) e di "violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti" (art. 338 c.p.), siano commessi al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici;
- **art. 20.** Modifica l'art. 583quater c.p., introducendo la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni;
- **art. 21.** Consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. Il comma 2 rende possibile l'utilizzo della videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale;
- **art. 22.** Reca disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto;
- **art. 23.** Reca disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servi-

zio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti del dipendente deceduto;

- **art. 24.** Introduce modifiche all'art. 639 c.p., relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, potenziando gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche;
- **art. 25.** Reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell'art. 192 del codice della strada, con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo;
- **art. 26.** Modificando alcune disposizioni del codice penale, introduce misure riguardanti la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;
- **art. 27.** Introduce un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza. Si prevede, inoltre, l'estensione della disciplina speciale relativa alla realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti;
- **art. 28.** Autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio;
- **art. 29.** Estende l'applicabilità delle pene previste dagli artt. 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse, al naviglio della Guardia di Finanza impiegato in attività istituzionali (comma 1). Prevede inoltre la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale, nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo e la reclusione da tre a dieci anni, per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale (comma 2);
- **art. 30.** È finalizzato alla tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali;
- **art. 31.** Rende permanenti le disposizioni introdotte in via transitoria dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza;
- **art. 32.** Apporta modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259);

- **art. 33.** Istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura, ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti;
  - **artt. 34, 35 e 36.** Reca modifiche all'ordinamento penitenziario;
  - **art. 38.** Reca la clausola di invarianza finanziaria.
- 5) L. 24 aprile 2026, n. 54 (di conversione del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23). Il pacchetto sicurezza varato nel 2026 ha introdotto una riforma organica volta a consolidare un modello di sicurezza basato sul potenziamento dei poteri di polizia e sull'inasprimento dei regimi di controllo preventivo. In particolare:
- sotto il profilo della legislazione speciale, l'intervento sulla L. 18 aprile 1975, n. 110 ha ridefinito la disciplina degli strumenti atti a offendere: l'introduzione degli artt. 4ter e 4quater sancisce il divieto assoluto di cessione di lame ai minori, configurando una responsabilità **solidale e sussidiaria** dei genitori sanzionata **in via amministrativa** fino a 1.000 euro, mentre la revisione dell'art. 4bis inasprisce le pene per il porto di strumenti da taglio in contesti sensibili (scuole, ospedali, trasporti), introducendo sanzioni accessorie **interdittive** come la sospensione della patente per il porto di lame eccedenti gli 8 cm **senza giustificato motivo** (art. 1);
  - sul versante processuale, la riforma modifica il c.p.p. introducendo l'art. 382bis, che estende l'istituto dell'arresto in **flagranza differita** (entro 48 ore) ai reati di danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.) e gravi illeciti stradali (art. 8), a condizione che l'identificazione avvenga tramite evidenze video-fotografiche o altri supporti tecnologici che garantiscano l'univocità del riconoscimento. Parallelamente, a tutela dell'operatività delle Forze di Polizia, l'integrazione dell'art. 335 c.p.p. (comma 1bis.1) introduce uno "scudo procedurale" che subordina l'iscrizione nel registro degli indagati a un vaglio preliminare del P.M. qualora emergano palesi cause di giustificazione ex artt. 52 e 53 c.p. (**legittima difesa e uso legittimo delle armi**), riducendo l'automatismo degli avvisi di garanzia per fatti di servizio ed evitando la paralisi operativa derivante da iscrizioni meramente formali (artt. 12 e 13);
  - il pacchetto sicurezza completa il suo raggio d'azione intervenendo sulla **sicurezza urbana e l'immigrazione** (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). È stato potenziato lo strumento del DACUR (D.A.SPO. Urbano),